

Bruxelles, 28 settembre 2018  
(OR. en)

12616/18

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0163 (NLE)**

---

EPPO 26  
EUROJUST 127  
CATS 68  
FIN 734  
COPEN 325  
GAF 46  
CSC 277

#### **RISULTATI DEI LAVORI**

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	12101/18
Oggetto:	Progetto di dichiarazione [comune del Parlamento europeo e] del Consiglio relativa alla nomina del procuratore capo europeo della Procura europea

Si allega per le delegazioni il progetto di dichiarazione comune in oggetto, adottato dal Consiglio il 27 settembre 2018.

Il Consiglio informerà il Parlamento europeo dell'adozione e lo inviterà ad approvare il progetto di dichiarazione comune.

---

**PROGETTO DI**

**DICHIARAZIONE [COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO E] DEL CONSIGLIO  
RELATIVA ALLA NOMINA DEL PROCURATORE CAPO EUROPEO  
DELLA PROCURA EUROPEA**

Il [Parlamento europeo e il] Consiglio dichiara[no] [congiuntamente] che, in linea con l'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1939 ("il regolamento EPPO"), nomina[no] un procuratore capo europeo che deve essere in grado di completare il mandato non rinnovabile di sette anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile.

Conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento EPPO, il procuratore capo europeo è assunto come agente temporaneo dell'EPPO ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti (RAA). Ai sensi dell'articolo 47, lettera a), dell'RAA, l'età pensionabile è "*[...] la fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 66 anni o, se del caso, [...] la data stabilita ai sensi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, dello statuto*". Queste ultime disposizioni consentono di prolungare l'età pensionabile fino a 70 anni.

Al fine di garantire l'indipendenza del procuratore capo europeo conformemente all'articolo 6 del regolamento EPPO e per consentire al maggior numero possibile di candidati che possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati alle più alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri di completare il mandato di sette anni prima dell'età pensionabile, il [Parlamento europeo e il] Consiglio dichiara[no] la loro intenzione, nella decisione di nomina da adottare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento EPPO, di nominare un procuratore capo europeo per un mandato completo di sette anni. I prolungamenti dell'età pensionabile fino a 70 anni che potrebbero eventualmente essere necessari saranno considerati concessi. Di conseguenza, non sarà necessario adottare ogni anno decisioni successive per concedere un tale prolungamento oltre l'età di 66 anni, dal momento che siffatte decisioni annuali rinnovate minerebbero l'indipendenza del procuratore capo europeo e metterebbero in discussione la durata completa del mandato.

Il [Parlamento europeo e il] Consiglio accoglie [accolgono] con favore il fatto che l'avviso di posto vacante per la funzione di procuratore capo europeo da pubblicare nella Gazzetta ufficiale precisi che i candidati devono essere in grado di completare il mandato non rinnovabile di sette anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile, che cade al più tardi l'ultimo giorno del mese in cui il procuratore capo raggiunge l'età di 70 anni.

---